

# Terre Solidali

## Statuto dell'associazione Terre Solidali O.N.L.U.S.

### **Art. 1**

E' costituita l'Associazione "Terre Solidali O.N.L.U.S.", organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

### **Art. 2**

L'Associazione ha sede legale in Nebbiuno (NO), Piazza Tre Martiri numero 6, e può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

### **Art. 3**

La durata dell'associazione è illimitata.

### **Art. 4**

L'Associazione opera ai fini di incrementare e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate alla solidarietà, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo dei popoli.

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suddetti fini, sviluppa le seguenti attività:

- promuove l'informazione e la sensibilizzazione alle idee di solidarietà, mondialità e sviluppo attraverso progetti, conferenze, convegni, pubblicazioni editoriali, materiali audiovisivi, eventi promozionali sia in Italia che all'estero.
- promuove la ricerca e la formazione nei paesi in via di sviluppo.
- promuove la raccolta di fondi presso finanziatori pubblici e privati per sostenere le iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, tramite progetti realizzati direttamente o attraverso associazioni e partner internazionali o locali.
- identifica, promuove e sostiene interventi di cooperazione e attività ad essi correlate, svolti singolarmente o in forma consortile, a favore delle popolazioni e dei paesi svantaggiati. Tali interventi dovranno vedere la massima partecipazione in fase di identificazione, elaborazione ed esecuzione di operatori locali.
- sostiene e sviluppa le risorse locali per la realizzazione di progetti di sviluppo, appoggiando le espressioni della società civile nei paesi in via di sviluppo.
- stabilisce relazioni internazionali con università, centri di ricerca, associazioni o singoli individui finalizzate al sostegno di azioni di sviluppo e all'elaborazione di più efficaci strategie di cooperazione tra i popoli.

Per il conseguimento di quanto sopra, l'Associazione può stipulare contratti o accordi con singoli individui, enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ed eseguire le attività ad essi connesse.

### **Art. 5**

Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni o gli enti senza fini di lucro che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione medesima, ne condividono gli scopi e si impegnano a collaborare mettendo a disposizione la propria capacità ed esperienza per il raggiungimento delle finalità e obiettivi qui riportati.

Hanno la qualifica di soci fondatori tutti coloro che presentano domanda di adesione entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Associazione.

Per entrare a fare parte dell'Associazione è necessario rivolgere istanza scritta al Consiglio Direttivo, specificando l'ambito dove si intende indirizzare la propria partecipazione.

Gli aspiranti soci diventano soci a tutti gli effetti solo dopo approvazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole di 2/3 dei suoi membri.

Ogni socio è tenuto a versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea dei soci.

La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni o per esclusione.

Il socio che intendesse dimettersi dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata ed è comunque tenuto a versare la quota associativa relativa all'anno in corso e quella relativa all'anno successivo se le dimissioni vengono presentate dopo l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea può escludere, con la maggioranza dei 2/3 dei propri membri, il socio che abbia agito contro le finalità dell'Associazione o non sia in regola con il pagamento della quota sociale. Il mancato pagamento di due quote consecutive esclude automaticamente il socio senza bisogno dell'approvazione dell'assemblea.

La perdita della qualifica di socio implica la decadenza automatica da qualsiasi carica sociale.

#### **Art. 6**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- la Presidenza

#### **Art. 7**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati aventi diritto.

Ogni socio ha diritto a un voto e colui che è residente all'estero può votare anche mediante posta elettronica.

Le associazioni e gli enti partecipano all'assemblea dei soci tramite un loro delegato con designazione scritta.

Il socio avente diritto a partecipare all'assemblea è colui che risulta associato dall'ultima assemblea nella quale è stata approvata la sua candidatura ed è in regola con il pagamento della quota sociale. Tale norma non si applica ai soci che votano nella prima assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso scritto inviato tramite posta, anche elettronica, almeno 20 giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata se i 3/5 dei soci ne fanno richiesta.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 30 giugno per votare il bilancio consuntivo e preventivo e deliberare sul programma annuale.

Ciascun socio può rappresentare in assemblea, mediante delega scritta conferita anche attraverso posta elettronica, un solo socio avente diritto.

Il numero delle deleghe può salire a tre nel caso in cui si rappresentino dei soci aventi diritto residenti all'estero. La delega può essere data solo ad altro socio avente diritto.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega scritta, della metà più uno dei membri aventi diritto. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera con maggioranza semplice dei presenti e con voto palese. Nel caso di modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera con la maggioranza di 4/5 dei presenti.

L'Assemblea elegge il Presidente e il Segretario, i quali provvederanno a redigere il verbale che dovrà essere trascritto in apposito libro.

L'Assemblea delibera con maggioranza semplice eventuali variazioni della quota sociale annua.

L'Assemblea, a votazione palese, stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, variabile da tre a sette, ed elegge i membri.

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione che resta in carica due anni e può essere rieletto.

#### **Art. 8**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri variabile da tre a sette.

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione in accordo con le disposizioni del presente statuto e con i piani annuali deliberati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e possono essere rieletti; nel caso in cui uno di essi venga meno per dimissioni, per revoca o per altra causa, l'Assemblea provvede a nominarne il sostituto.

Il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla propria costituzione, designa al suo interno con maggioranza semplice il vice-presidente, che reste in carica 2 anni e può essere rieletto.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere alcun compenso in denaro o in natura per il servizio di consigliere svolto all'interno dell'Associazione, salvo che per il rimborso di spese sostenute per l'espletamento delle funzioni sociali.

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente e al Vice presidente o a terzi, e ha facoltà di nominare procuratori.

Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi specifici anche a persone non facenti parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore nel caso si renda necessario delegare funzioni operative e direttive dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; stabilisce inoltre le modalità per il reperimento dei fondi necessari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato dal Presidente o su richiesta dei 2/3 dei propri membri, con preavviso scritto di 48 ore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza dei 3/5 dei propri membri, e delibera a maggioranza semplice.

#### **Art. 9**

Il Presidente (e in sua assenza il Vicepresidente) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ha il compito di eseguire le delibere del Consiglio Direttivo. In caso di particolare urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, il quale ratificherà, nel corso della prima riunione, le decisioni prese.

#### **Art. 10**

Gli esercizi dell'Associazione vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale deve essere certificato.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salve le eccezioni previste dall'art 10, primo comma, lett. d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

#### **Art. 11**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione degli eventuali residui attivi e dei beni di proprietà dell'Associazione stessa, che dovranno comunque essere devoluti ad attività di solidarietà e senza scopo di lucro.

#### **Art. 12**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e alle altre disposizioni di legge in materia.

(registrato a Moncalieri il 5 agosto 2002, n. 1733).